

Comune di Pozzolo-Formigaro

REGOLAMENTO

PER LE

GUARDIE FUOCO



NOVI - LIGURE

TIPOGRAFIA DI LUIGI RAIMONDI

1884.

REGOLAMENTO

PER LE

GUARDIE FUOCO

Articolo 1.

È istituita nel Comune di Pozzolo-Formigaro una squadra di pompieri, la quale ha per iscopo di recare pronto soccorso in caso d' incendio, impedirne i progressi ed estinguerlo.

Articolo 2.

La squadra è composta di un Capo, di un Sotto Capo, cinque Guardie semplici e quattro volontari:

Ad essa è preposto un Direttore.

La nomina di tutto il personale della squadra, ad eccezione del Direttore, spetta alla Giunta Municipale che lo sceglierà preferibilmente tra i falegnami, muratori, fabbri ferrai e simili.

Articolo 3.

Per essere ammessi a far parte della squadra, si richiegono i seguenti requisiti:

- 1.º Et  dai 20 ai 45 anni.
- 2.º Ottima condotta morale.
- 3.º Sana e robusta costituzione fisica.

Articolo 4.

Il servizio che la squadra   chiamata a prestare si distingue in servizio ordinario e straordinario.

Il servizio ordinario consiste nell'esercitarsi a maneggiare la pompa a incendio e tutti gli attrezzi alla medesima inerenti, nel mantenerla sempre in ottimo stato e pronta ad ogni chiamata.

Il servizio straordinario consiste nell'accorrere sollecitamente al luogo di riunione al primo segno d'avviso d'incendio e nel prestarsi in ogni miglior modo alla sua estinzione.

Articolo 5.

Il servizio ordinario viene regolato dal Direttore d'accordo colla Giunta.

Articolo 6.

Fuori del caso di legittimo impedimento giustificato al Direttore, o di permesso debitamente

riportato dalla Giunta, niuno della squadra pu  esimersi dal servizio ordinario e straordinario.

Articolo 7.

In caso di assenza non giustificata il trasgressore sar  sottoposto alle penalit  di cui all'articolo 24.

Articolo 8.

L'obbligazione di servire nella squadra pompieri   fissata in anni cinque. La dispensa temporanea o definitiva dal servizio in caso d'infermit  o per qualunque altro motivo   pronunciata dalla Giunta, sentito il Direttore.

Articolo 9.

Il Comune a titolo di remunerazione per il servizio ordinario corrisponder  in fin d'anno sui fondi appositamente stanziati in Bilancio.

Al Capo	lire 24.
Al Sotto-Capo	lire 16.
A ciascuna delle cinque guardie.	lire 14.

Articolo 10.

Pel servizio straordinario prestato in occasione d'incendio gli individui suddetti avranno diritto ad una indennit  di centesimi cinquanta per ogni ora di lavoro, se di giorno con un minimo di lire due e

centesimi cinquanta, e di centesimi sessanta se di notte con un minimo di lire tre.

Articolo 11.]

La durata del servizio si calcola dal momento in cui la pompa esce dal magazzino, sino a quando i pompieri abbandonano il luogo dell' incendio.

Articolo 12.

Al Comune per fitto della pompa verranno corrisposte lire venti.

L'affitto è per dieci ore. Impiegando maggior tempo tale corrispettivo è aumentato in proporzione.

Questa indennità si ridurrà alla metà, quando la pompa arrivasse sul luogo che l'incendio fosse già estinto.

Le spese di trasporto con bestie da tiro verranno rimborsate al Comune a piè di lista.

Articolo 13.

Il Comune riscuote le indennità spettanti ai pompieri e il fitto della pompa, nelle forme fiscali, dai proprietari delle case e fabbricati incendiati o dalle Compagnie d'Assicurazione contro gl' incendi, dalle quali fossero stati detti fabbricati e case assicurati.

A tal uopo il Sindaco sul rapporto circostanziato, che il Direttore gli farà in occasione d'ogni incendio, compila la nota delle spese di cui sopra da rimettersi all' Esattore per la sua riscossione.

Articolo 14.

Il Municipio fornirà ai componenti la squadra un berretto con lo stemma del Comune flettato in rosso cremisi = quello del Capo sarà fregiato di due righe in lana dello stesso colore, quello del Sotto-Capo di una riga.

Articolo 15.

Tale distintivo non potrà essere usato fuori di servizio.

Articolo 16.

La carica di Direttore è onorifica e gratuita. Esso è nominato dal Consiglio Comunale, resta in funzione per anni cinque ed è rieleggibile.

Articolo 17.

Dal Direttore dipende la squadra pel servizio, ne regola l'andamento e propone alla Giunta tutto ciò che riconoscerà utile pel servizio medesimo.

Articolo 18.

Il Direttore tiene conto esatto della condotta di ciascun individuo in servizio per essere in grado

di farne relazione alla Giunta in occasione di rassegne o di altre circostanze e conserverà in registro apposito il risultato di dette rassegne sul quale dovranno pure risultare le ammende e ritenzioni dalla Giunta pronunciate.

Articolo 19.

Proporrà alla Giunta le riparazioni e provviste che crederà necessarie.

Articolo 20.

Tutto il personale della squadra è tenuto ad un' esatta obbedienza e piena subordinazione verso i suoi superiori ogni qualvolta sarà di servizio.

Articolo 21.

Dovrà pure tenere una lodevole condotta sociale, evitare disordini e specialmente l'ubbrichezza.

Articolo 22.

Tanto le guardie semplici che i graduati dovendo allontanarsi dal Comune per più di una settimana dovranno darne partecipazione alla Giunta, presentando inoltre un supplente beneviso alla Giunta stessa.

Articolo 23.

Il Capo ha l'obbligo di istruire le guardie nel maneggio della pompa ed attrezzi relativi. È responsabile della conservazione in buon stato del materiale del quale gli verrà fatta consegna regolare.

In caso d'incendio cura l'esecuzione degli ordini impartiti dal Direttore da cui unicamente dipende, ha il maneggio della lancia e la direzione della pompa.

Il Sotto-Capo lo aiuta in tali incombenze ed occorrendo lo sostituisce.

Articolo 24.

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite come segue:

- 1.° Coll' ammonizione per parte del Direttore e in caso di recidiva, in presenza della squadra riunita.
- 2.° Coll' ammenda da L. 0, 50 a L. 5 da ritenersi sulla retribuzione annua o sui proventi straordinari.
- 3.° Colla sospensione del grado sino a mesi tre.
- 4.° Colla destituzione.

Quando la mancanza è commessa in occasione di servizio straordinario il colpevole perde il diritto alla indennità ed è punito colle pene di cui ai N. 2,

3 e 4 del presente articolo, a seconda della gravità dei casi.

Tutte le condanne sono proferite sommariamente dalla Giunta su rapporto scritto del Direttore e sentito il trasgressore.

Articolo 25.

I quattro volontari di cui all'art. 2 intervengono al servizio ordinario e straordinario al pari delle guardie. Non percepiscono pel primo retribuzione alcuna dal Municipio, pel secondo l'indennità fissata alle guardie. In caso di vacanza di posti retribuiti i volontari vi concorrono e vi hanno diritto in ragione dell'anzianità di nomina. Al pari delle guardie retribuite sono sottoposti a tutte le prescrizioni disciplinari del presente regolamento.

Articolo 26.

Tutti coloro che interverranno all'estinzione degli incendi eseguiranno gli ordini del Direttore il quale terrà nota, per rimetterla poscia al Sindaco, degli estranei alla squadra che maggiormente si fossero distinti nell'estinzione dell'incendio.

Articolo 27.

In caso d'insufficienza di secchie o di altri mezzi di soccorso trasportati dalla squadra sul

luogo dell'incendio, il Direttore ne potrà richiedere la consegna di quelli che si trovassero negli edifici pubblici o presso di privati, ed userà ogni diligenza per la loro restituzione cessato che ne sarà il bisogno.

I proprietari detentori o custodi sono obbligati d'ubbidire alla richiesta; salvo quanto potesse loro competere per risarcimento dei danni.

Articolo 28.

Qualunque persona nella cui casa si manifesti l'incendio deve aprirne le porte alla prima richiesta delle guardie assistite dal Direttore o da un Agente dell'Autorità.

Articolo 29.

Gli abitanti delle località circonvicine alla fabbrica, dove si è manifestato l'incendio, dovranno tenere aperte le porte delle loro case e permettere che sia attinta l'acqua dai loro pozzi e serbatoi di qualunque sorta, a semplice richiesta del Direttore o di un Agente dell'Autorità.

Articolo 30.

Se le persone indicate negli articoli 26, 27 e 28 si rifiutano a quanto è nelli stessi prescritto, il Direttore potrà impossessarsi degli oggetti di cui

all'art. 27 ed a cura del Direttore stesso saranno aperte le porte delle case di cui nei successivi articoli con la sua assistenza o di un Agente dell'Autorità, senza pregiudizio delle penalità comminate all'art. 685 N. 8 del Codice Penale a carico delle persone che contravvenissero alle prescrizioni succitate.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Legalmente radunata nelle persone de' suoi membri Signori PRIGIONE LORENZO Assessore Delegato Presidente in assenza del Sindaco, CAMUSSO Not. GIOVANNI, GHEZZI ANTONIO MARIA e MORANDO Marchese VITTORIO;

Coll' assistenza del Segretario Comunale sottoscritto;

DICHIARA

Che il presente Regolamento per le Guardie fuoco venne approvato dal Consiglio Comunale nelle adunanze 26 Maggio 1882 e 27 Marzo 1883.

Pozzolo-Formigaro 2 Maggio 1885.

IL PRESIDENTE
PRIGIONE.

Gli Assessori
Not. CAMUSSO — V. MORANDO — GHEZZI.

Il Segretario Comunale
G. SORDI.

Div. 1^a N.º 505.

Approvato dalla Deputazione Provinciale in adunanza 27
Dicembre 1883.

Alessandria 15 Gennaio 1884.

Il Prefetto Presidente
AMOUR.

16001 - 1

Visto al Ministero dell'Interno per gli effetti dell'articolo
438 della Legge Comunale e Provinciale.

Roma 24 Gennaio 1884.

Pel Ministro
LOVERA.

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune per un
mese consecutivo dal 15 Maggio al 15 Giugno p. p.

Pozzolo-Formigaro 1^o Agosto 1884.

Il Segretario Comunale
G. SORDI.